

- All' Organismo Pagatore AGEA*
Via Palestro, 81
00185 Roma
protocollo@pec.agea.gov.it
- All' A.R.T.E.A.*
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
Firenze 50127
artea@cert.legalmail.it
- All' A.G.R.E.A.*
Largo Caduti del Lavoro, 6
Bologna 40122
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it
- All' A.V.E.P.A*
Centro Tommaseo
Via N. Tommaseo, 67 C-3° p
Padova 35131
protocollo@cert.avepa.it
- All' Organismo Pagatore della
Regione Lombardia*
P.zza Città di Lombardia, 1
Milano 20124
opr@pec.regione.lombardia.it
- All' ARPEA*
Via Bogino, 23
10123 Torino
protocollo@cert.arpea.piemonte.it
- All' APPAG Trento*
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
appag@pec.provincia.tn.it
- All' OP della Provincia Autonoma
di Bolzano - OPPAB*
Via Perathoner, 10
39100 Bolzano
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz

- All' **ARCEA**
c/o Cittadella regionale, viale Europa -
Loc. Germaneto
88100 Catanzaro
protocollo@pec.arcea.it
- All' **ARGEA**
Via Caprera, 8
Cagliari 09123
argea@pec.agenziaagea.it
- E p.c. Al **Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste**
- Dip.to delle Politiche europee ed internazionali
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e dell'Unione europea
aoo.pocoi@pec.politicheagricole.gov.it
- Al **Ministero della Salute**
Dir. Gen. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma
dgsa@postacert.sanita.it
- A **SIN S.p.A.**
Via Salandra, 13
00187 ROMA
protocollo.sin@pec.it

OGGETTO: DOCUMENTO TECNICO – ISTRUZIONI DI CALCOLO PER L'ATTUAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE N. 534026, DEL 29 SETTEMBRE 2023 E DEL DECRETO MINISTERIALE N. 0707009 DEL 29 DICEMBRE 2023.

INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE AZIENDE SUINICOLE ITALIANE, CHE HANNO SUBITO DANNI INDIRETTI A SEGUITO DELLE MISURE SANITARIE DI CONTENIMENTO DEI FOCOLAI DI PESTE SUINA AFRICANA (PSA), SUCCESSIVI AI TERMINI FISSATI DAL DECRETO MINISTERIALE N. 336168 DEL 28 LUGLIO 2022 PER IL PERIODO DAL 1° LUGLIO 2022 AL 31 LUGLIO 2023, CON ULTERIORE ESTENSIONE TEMPORALE FINO AL 30 NOVEMBRE 2023.

Si fa riferimento al Decreto Ministeriale n. 534026 del 29 settembre 2023 ed al Decreto Ministeriale di modifica n. 0707009 del 29 dicembre 2023, attuati rispettivamente con Circolare AGEA n. 78718 del 24 ottobre 2023 e s.m.i. e con Circolare AGEA n. 7211 del 26 gennaio 2024 al fine di compensare le perdite di reddito subite dalle aziende della filiera suinicola, oggetto di danni indiretti, a partire dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento, a seguito dell'epidemia di peste suina africana (PSA), nel periodo dal 1° luglio 2022 al 30 novembre 2023.

Al riguardo, al fine di armonizzare a livello nazionale taluni criteri da rispettare in fase di istruttoria, sono state condivise, con il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con gli Organismi pagatori competenti, le modalità di calcolo per la determinazione degli aiuti per gli interventi sotto riportati, disposti dai Decreti ministeriali citati in oggetto.

ISTRUZIONI PER IL CALCOLO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL DM N. 534026 DEL 29 SETTEMBRE 2023 E DEL DM N. 0707009 DEL 29 DICEMBRE 2023

1. INTERVENTO 1 - Deprezzamento animali per vendita anticipata (1.1 Scrofe, 1.2 scrofette, 1.3 verri, 1.4 suinetti fino a 10 Kg, 1.5 suini di macello ed 1.6 suini da ristallo)

Per quanto riguarda la verifica delle zone di restrizione di cui agli allegati 1 bis ed 1 ter ai Decreti ministeriali citati in oggetto, ai fini dell'ammissibilità del premio, si riporta quanto segue:

L'intervento 1 è ammissibile se il codice di allevamento **ricade nelle zone di restrizione I, II e III, ed altre aree riconosciute dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti equiparabili alle zone di restrizione II e III** di cui ai DM n. 534026 del 29 settembre 2023 e secondo le ulteriori indicazioni comunicate con nota n. 559836 del 10 ottobre 2023 del Masaf e in attuazione a quanto disposto dal DM n. 0707009 del 29 dicembre 2023.

Invero, nella zona di Restrizione I, le aziende hanno potuto continuare l'attività di allevamento, seppur rispettando alcune norme sulla biosicurezza e di movimentazione dei capi, diversamente dagli allevamenti situati nelle zone di restrizione II e III che sono stati soggetti a provvedimenti di restrizione sanitaria che hanno limitato le movimentazioni ed hanno imposto il vuoto sanitario.

Il deprezzamento degli animali per vendita anticipata dei capi degli allevamenti situati nelle zone di restrizione I è pertanto ammissibile laddove, l'applicazione delle norme per il contenimento della diffusione della PSA (come l'assenza di macelli disposti ad acquistare prodotti provenienti dalle aree di restrizione) abbiano determinato una diminuzione del prezzo di vendita rispetto al valore medio del capo riportato nelle tabelle A bis e A ter di cui ai Decreti citati in oggetto.

L'Organismo pagatore ha la facoltà di acquisire dal richiedente la seguente documentazione:

- documentazione attestante i capi o i kg venduti e i relativi ricavi alla vendita (fatture di vendita, DDT ecc....);
- registro dell'allevamento da cui si evinca la movimentazione degli animali e dalla quale si possa evincere la durata dei 3 cicli antecedenti al ciclo oggetto di indennizzo;
- documentazione probante l'uscita degli animali dall'allevamento verso il macello (modello 4);
- documentazione attestante il riconoscimento di razza pura iscritta LG o di ibride classe "linea pura", qualora si faccia richiesta per il menzionato tipo genetico;

Si riporta di seguito, il calcolo per l'indennizzo dei sotto interventi 1.5 suini da macello ed 1.6 suini da ristallo:

1. **Il numero totale dei chili** viene desunto dalle fatture che dimostrino i chili di carne venduti e dalle quali si possa evincere la classificazione del "tipo genetico" relativa al ricavo totale nel periodo di restrizione sanitaria;
2. **Il ricavo totale** nel periodo di restrizione sanitaria viene desunto dall'imponibile fatturato.

L'indennizzo si calcola attraverso il *“valore medio €/Kg”* moltiplicato per i “Kg indicati nelle fatture del periodo di riferimento” e sottraendo il “fatturato imponibile delle fatture del periodo indicato dal Decreto”

Al riguardo, si riporta di seguito un esempio:

- 1) si acquisiscono tutte le fatture che rientrano nella fascia di peso oggetto di indennizzo, dal periodo di entrata in zona I;
- 2) la categoria di peso, si evince da ciascuna fattura nella quale sono indicati i riferimenti dei chili ed il numero dei capi;
- 3) si attribuisce ciascuna fattura ad ogni categoria di cui ai DM in oggetto e si somma il fatturato, come di seguito esemplificato:

Dalle fatture ricaviamo un totale di 51.760 kg riferito a 296 suini e tramite la divisione si ottiene il peso della categoria (176/180 kg in questo caso). Dalle fatture relative a ciascuna categoria si evince un ricavo totale imponibile del fatturato = 58.017,78 € di animali appartenenti alla stessa categoria nel periodo del blocco sanitario.

Alla luce di quanto sopra riportato si procede al seguente calcolo di indennizzo:

$$(1,26 \text{ €/kg} * 51760 \text{ kg}) - 58.017,78 \text{ €} = 7.199 \text{ euro}$$

I calcoli vanno fatto sul peso vivo dell'animale.

Si riporta di seguito la formula per il calcolo dell'indennizzo dei sotto interventi 1.1 scrofe, 1.2 scrofette, 1.3 verri e 1.4 suinetti fino a 10 Kg:

indennizzo = (valore medio€/capo moltiplicato il numero dei capi delle fatture del periodo del bando) e sottraendo il fatturato imponibile delle stesse fatture del periodo del bando).

2. INTERVENTO 2 - Interruzione riproduzione scrofe

L'intervento 2 è ammissibile se il codice di allevamento è ricompreso **nelle zone di Restrizione II, III ed altre aree riconosciute dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti equiparabili alle zone di restrizione II e III**. Infatti, esclusivamente nelle suddette zone le aziende hanno avuto provvedimenti che hanno limitato le movimentazioni e hanno imposto il vuoto sanitario ed il divieto di ripopolamento.

Si indennizza il mancato reddito derivante dall'assenza di produzione di suinetti correlata al periodo in cui non è stato possibile avviare un nuovo ciclo di fecondazioni in presenza delle restrizioni. Il periodo di indennizzo inizia dall'entrata nella zona di restrizione per le scrofe vuote e, per le scrofe gravide, dalla data da cui sarebbe stato possibile procedere a un nuovo intervento fecondativo a seguito della chiusura del periodo di lattazione. Il periodo di indennizzo termina con l'uscita dalla zona di restrizione o al giorno antecedente in cui è stata effettuata una nuova fecondazione.

L'Organismo pagatore, a seconda dei casi, ha la possibilità di acquisire dal richiedente la seguente documentazione:

- registro di allevamento;
- attestazione o registro degli interventi fecondativi;
- ulteriore documentazione attestante l'ultimo parto avvenuto in azienda;
- documentazione attestante il periodo di lattazione dei suinetti dell'ultimo ciclo;
- documentazione relativa alla data di copertura delle scrofe a seguito dell'eventuale uscita dalla zona di restrizione;
- documentazione relativa al periodo medio intercorrente tra i parti dei 3 cicli antecedenti all'entrata delle restrizioni;
- documentazione relativa ai giorni intercorsi tra le due successive coperture delle scrofe nel periodo di interesse;
- attestazione o autodichiarazione di adesione dell'allevamento al circuito di produzione DOP

Per quanto riguarda il calcolo dell'indennizzo dell'intervento 2 occorre individuare i seguenti parametri:

- 1. Il numero delle settimane di allevamento perse:** le settimane considerate sono quelle che vanno dal 01/07/22 al 30/11/2023 partendo dalla data dell'ordinanza/Decreto di restrizione sanitaria o dal sesto giorno successivo dall'allontanamento dei suinetti dalla scrofa.

2. Il numero dei capi: numero scrofe vuote/gravide in allevamento nel periodo dal 01/07/22 al 30/11/2023.

Al riguardo, il numero delle scrofe si può desumere dalle seguenti verifiche:

- a) dalle scrofe interessate dall'eventuale ordinanza di abbattimento;
- b) dalle scrofe desunte dal registro di stalla al momento della restrizione sanitaria. Al riguardo, l'identificazione delle scrofe gravide non indennizzabili può essere individuata mediante presentazione del certificato/documento di intervento fecondativo in cui è riportata la data della fecondazione dell'animale (*matricola scrofa in registro stalla*), tenendo altresì presente che la gestazione ha una durata di 114/115 gg.
- c) dalle nascite relative al triennio precedente la malattia, escludendo l'anno con minor nascite ed effettuando la media delle due annualità restanti secondo il seguente calcolo:
 - Scrofe = numero dei suinetti medi nati /2.25 (numero parti annuali) /12 = numero scrofe gravide

Dal calcolo di cui alla sopra riportata lettera c) occorre sottrarre le scrofe gravide nel periodo di vigenza delle restrizioni sanitarie.

Il calcolo di indennizzo per l'intervento 2 è uguale al numero di scrofe moltiplicato per le settimane moltiplicato per il coefficiente di indennizzo riportato nei Decreti Ministeriali di cui all'oggetto.

3. INTERVENTO 3 - Prolungamento vuoto sanitario/Mancato accasamento

L'intervento 3 è ammissibile se il codice di allevamento è ricadente **nelle zone di Restrizione II, III ed altre aree riconosciute dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti equiparabili alle zone di restrizione II e III**. Infatti, solo nelle suddette zone le aziende hanno avuto provvedimenti che hanno limitato le movimentazioni e hanno imposto il vuoto sanitario.

L'Organismo pagatore, a seconda dei casi, ha la possibilità di acquisire dal richiedente la seguente documentazione:

- registro dell'allevamento;
- Ultimo modello 4 di uscita degli animali dall'allevamento verso il macello prima del fermo obbligatorio o documentazione inerente al preventivo abbattimento degli stessi;
- fatture attestanti il numero di animali commercializzati nel periodo di riferimento.

Le relative modalità di indennizzo sono state indicate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con nota n. 0589301 del 17 novembre 2022 con la quale si specifica che occorre preliminarmente tener presente che il richiamato intervento 3 attiene ai danni indiretti causati agli allevatori di suini derivanti dal prolungamento vuoto sanitario/Mancato accasamento imposto dalle Autorità sanitarie. Pertanto, esso non attiene al danno derivante dall'abbattimento e distruzione dei capi suini presenti in allevamento (del resto già compensato dall'Autorità sanitaria), bensì riguarda il mancato reddito nel periodo durante il quale l'allevamento è forzatamente rimasto vuoto.

Pertanto, gli indennizzi unitari, previsti dai Decreti in trattazione, devono essere applicati al numero di animali che sarebbero stati prodotti e venduti nel periodo di vuoto sanitario imposto dall'Autorità competente:

L'indennizzo viene così calcolato come di seguito riportato:

- *(numero di animali commercializzati nell'anno precedente indenne alla malattia diviso per 52 settimane moltiplicato per il numero di settimane di vuoto sanitario) moltiplicato per il coefficiente di indennizzo indicato nei Decreti in trattazione.*

Le settimane di vuoto sanitario vengono calcolate al massimo a partire dal 01/07/22 sino al 30/11/2023.

Il premio si calcola attraverso le specifiche di seguito elencate:

1. Numero di settimane di allevamento perse attraverso le seguenti verifiche:

- se l'azienda ha avuto un piano di abbattimento con provvedimento e, pertanto, attraverso la data dell'ultimo abbattimento effettuato;
- se l'azienda non ha avuto un provvedimento di abbattimento e, pertanto, attraverso la data (desunta dal registro di stalla) del giorno dello svuotamento completo dell'allevamento che corrisponde alla data di fine macellazione dei capi a cui, esclusivamente per gli allevamenti a ciclo aperto, devono essere sommati i giorni medi di vuoto generalmente effettuati dall'allevamento prima della ripresa di un nuovo ciclo produttivo, come desunti dai 3 cicli antecedenti conclusi con l'entrata nella zona di restrizione.

In caso di vuoto sanitario normalmente praticato dall'allevamento nell'ambito del proprio management, bisognerà verificare la durata usualmente applicata per il "vuoto sanitario di routine" di ciascun allevamento. Nel caso in cui l'ordinanza sanitaria, intervenga proprio durante il "vuoto gestionale", il periodo ammissibile al ristoro sarà calcolato a partire dalla fine del "vuoto gestionale di ogni singolo allevamento".

2. Numero dei capi valutati nella richiesta di indennizzo e attribuzione del tipo genetico:

In base alla casistica si verifica:

- a) Il numero di capi macellati nell'anno precedente la restrizione sanitaria, per tipologia genetica riportata nelle tabelle A bis e A ter dei DM citati in oggetto, desumibili dalle fatture e/o dai DDT. Al riguardo, si specifica che il parametro dei capi commercializzati deve riferirsi all'anno in cui il codice di allevamento dell'azienda richiedente non era compreso nella zona di restrizione I o II.
- b) per le aziende che non hanno fatture di vendita riconducibili chiaramente al numero di capi macellati (perché vendono direttamente i prodotti trasformati es: salumi) i capi desunti dai registri di stalla e “modelli 4” relativi all'anno precedente indenne alla malattia;
- c) per le aziende di nuova costituzione che pertanto non sono in possesso di fatture nel periodo di riferimento e dei registri di stalla, i capi verranno desunti dai contratti di soccida oppure dalla documentazione giustificante la capienza dell'impianto, oppure da un piano di accasamento.

Il numero dei capi oggetto di indennizzo avviene riproporzionando i capi determinati come sopra esposto rispetto al numero delle settimane del vuoto, come segue:

capi oggetto dell'indennizzo = *capi commercializzati* diviso per 52 settimane moltiplicato per le settimane di vuoto sanitario;

Il calcolo dell'indennizzo n. 3 viene effettuato attraverso il numero dei capi dell'anno precedente la restrizione moltiplicato per il numero di settimane di vuoto sanitario moltiplicato per l'importo unitario e per il tipo genetico.

Si specifica che lo stesso capo non può essere indennizzato due volte allo stesso beneficiario nell'ambito di diversi tipi genetici. Pertanto, per tale casistica il capo sarà collocato nella categoria relativa alla tipologia produttiva dell'allevamento desunta dai cicli produttivi precedenti e dalla classificazione dell'allevamento in BDN.

4. INTERVENTO 4 - Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento)

L'intervento 4 è ammissibile se il codice di allevamento è ricompreso **nelle zone di Restrizione II, III ed altre aree riconosciute dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti equiparabili alle zone di restrizione II e III**. Infatti, solo in tali zone le aziende hanno avuto provvedimenti che hanno limitato le movimentazioni, obbligandole ad allevare i suini per un tempo superiore a quello solitamente impiegato per la macellazione.

La movimentazione nelle zone di restrizione può avvenire per gli allevamenti che hanno adottato misure di “biosicurezza rafforzata” o che si trovino in zone sottoposte a deroga. La movimentazione degli animali da - Allevamento a Macello – può avvenire attraverso un processo di canalizzazione

per i macelli ubicati al di fuori delle zone II e III, opportunamente “identificati” dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti; la movimentazione degli animali allevati in ambiti delle zone II e III verso i macelli siti nelle medesime zone, è permessa solo nelle strutture designate sul territorio.

Potranno essere indennizzate solamente le aziende che dimostreranno di aver richiesto all’Autorità Sanitaria una deroga al trasferimento dei capi e di aver ricevuto un diniego, come anche le aziende che hanno ricevuto un diniego all’ingresso di animali da parte degli stabilimenti di macellazione.

L’Organismo pagatore ha la possibilità di acquisire dal richiedente la seguente documentazione:

- registro dell'allevamento nel quale si evidenzia il prolungamento dei giorni di allevamento;
- dichiarazione di provenienza degli animali (modello 4) relativa alla data di primo accasamento posteriore al fermo obbligatorio;
- Ultimo modello 4 di uscita degli animali dall'allevamento verso il macello prima del fermo obbligatorio;

Per quanto riguarda il calcolo dell’indennizzo dell’intervento 4 si considerano le seguenti specifiche:

1. **Numero di settimane di prolungato allevamento:** occorre prendere come riferimento il tempo medio del ciclo produttivo dell’ultimo triennio antecedente e calcolare, per differenza con il valore medio, le settimane di prolungato allevamento dovuto alle restrizioni sulle movimentazioni.
2. **numero dei capi** = numero capi che sono stati oggetto di prolungato allevamento. Il numero dei capi si desume dal registro di carico e scarico presenti al momento della restrizione.

Il calcolo di indennizzo per l’intervento 4 si effettua attraverso il numero de capi per settimane di prolungato allevamento moltiplicato per il coefficiente di indennizzo.

5. INTERVENTO 5 - Riduzione delle macellazioni

Nell’ambito dell’intervento 5 è possibile acquisire tutta la documentazione di carattere veterinario, e di carattere commerciale e fiscale che consenta di individuare i quantitativi di merce venduta.

A carattere esemplificativo si può richiedere all’eventuale beneficiario di accludere in domanda le fatture di vendita ed i documenti di trasporto dai quali sia evidente la destinazione finale della merce anche in presenza di intermediari con funzione commerciale.

La richiesta di indennizzo dei danni per le attività di macellazione dei suini e trasformazione delle carni suine può essere supportata dalla documentazione relativa alla produzione del periodo

indennizzato dai Decreti in trattazione ed alla produzione riferita al periodo corrispondente dell'anno precedente "indenne dalla malattia".

Oltre alla documentazione sopra riportata, sarà possibile allegare ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito.

Si rappresenta, altresì, che i chili di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine, vendute nel periodo dell'anno precedente indenne alla malattia, vengono desunti dalle fatture nei periodi indicati dai Decreti in trattazione. Nel caso in cui le fatture riguardino il numero di suini o i chili di suini macellati venduti, occorre richiedere all'azienda di individuare, in base alla "resa" dell'animale macellato, i tagli in chili di carne fresca.

Nel caso in cui le fatture si riferiscano ai prodotti trasformati, occorre individuare, in base alla "resa" dell'animale macellato, i tagli in chili di carne fresca utilizzati per produrre i prodotti trasformati.

I chili o il numero di suini o i prodotti trasformati devono essere ricondotti ai seguenti tagli, presenti nei listini CUN:

1. Tagli freschi da macelleria
<i>carrè senza coppa, senza fondello, senza costine (lombo Bologna)</i>
<i>carrè senza coppa, senza fondello, con costine (lombo Padova)</i>
<i>busto con coppa, senza fondello, con costine</i>
<i>coppa fresca con osso</i>
2a. Coscia fresca per crudo - refilata
<i>da 10 a 12 kg (peso medio 11)</i>
<i>da 12 kg e oltre</i>
2b. Coscia fresca per crudo - refilata per produzione tipica (senza piede)
<i>da 11 a 13 kg (peso medio 12)</i>
<i>da 13 a 16 kg (peso medio 14,5)</i>
3. Coppa fresca refilata da 2,5 kg e oltre
<i>coppa fresca refilata da 2,5 kg e oltre</i>
4. Spalla fresca disossata e sgrassata da 5,5 Kg e oltre
<i>spalla fresca disossata e sgrassata da 5,5 Kg e oltre</i>
5. Trito
<i>trito 85/15*</i>
6. Pancettone con bronza da 7,5 a 9,5 kg
<i>pancettone con bronza da 7,5 a 9,5 kg</i>
7. Pancetta fresca squadrata 4/5 kg
<i>pancetta fresca squadrata 4/5 kg</i>
8. Gola intera con cotenna e magro
<i>gola intera con cotenna e magro</i>
9. Lardo
<i>lardo fresco 3 cm +</i>
<i>lardo fresco 4 cm +</i>
10. Lardello con cotenna da lavorazione
<i>lardello con cotenna da lavorazione</i>

Si segnala, inoltre, che occorre effettuare la media aritmetica dei valori dei prezzi definiti nel CUN relativi ad ogni taglio di carne nei periodi disposti dai Decreti in trattazione.

In caso di mancata specificazione del preciso taglio di carne riconducibile a quelli presenti nei listini CUN, occorre applicare il taglio che presenta il minor prezzo medio nel periodo di riferimento (ad esempio nel caso in cui sia indicato soltanto il “Lombo”, occorre considerare il prezzo del “Lombo Bologna”, e non il “Lombo Padova” il cui prezzo medio risulta essere più elevato)

I periodi definiti dai Decreti Ministeriali n. 534026 del 29 settembre 2023 e n. 0707009 del 29 dicembre 2023, sono i seguenti.

Intervento 5

PERIODO INDENNIZZO	PERIODO CONFRONTO/ANNO PRECEDENTE INDENNE ALLA MALATTIA
da 01/07/2022 a 31/12/2022	da 01/07/2021 a 31/12/2021
da 01/01/2023 a 30/04/2023	da 01/01/2021 a 30/04/2021
da 01/05/2023 a 31/07/2023	da 01/05/2021 a 31/07/2021
da 01/08/2023 a 30/11/2023	da 01/08/2021 a 30/11/2021

Con riferimento ai periodi sopra elencati, se l’azienda ha venduto i tagli “*Pancettone con bronza da 7,5 a 9,5 kg*” o “*Pancetta fresca squadrata 4/5 kg*”, essi saranno da calcolare separatamente dal resto dei tagli. A seconda del periodo in cui il richiedente ha venduto “Pancettone con bronza da 7,5 a 9,5 kg” o “Pancetta fresca squadrata 4/5 kg” si dovrà applicare la corrispondente formula riportata dai Decreti Ministeriali n. 534026 del 29 settembre 2023 e n. 0707009 del 29 dicembre 2023, in quanto l’azienda ricade nella casistica specificata nelle tabelle A Bis e A Ter dei Decreti in trattazione, che nello specifico indica che “*al valore determinato come sopra, viene aggiunto il deprezzamento del taglio PANCETTONE*”.

Si ricorda che, secondo i chiarimenti forniti dal MASAF nell’ambito del DM n. 336168 del 28 luglio 2022, il PANCETTONE dovrà essere calcolato separatamente, come sopra descritto, ogni qualvolta l’azienda abbia effettivamente venduto “Pancettone con bronza da 7,5 a 9,5 kg” o “Pancetta fresca squadrata 4/5 kg” in uno dei periodi definiti dai DM. Tale casistica prevede come dati per il calcolo la quantità di kg del taglio effettivamente venduti nei periodi di riferimento definiti dai DM e i dati delle medie di listino CUN relative, sia per lo specifico periodo di riferimento che per lo stesso periodo nell’anno precedente “indenne dalla malattia”.

Non dovrà, in nessun caso, verificarsi la doppia considerazione delle quantità vendute di taglio PANCETTONE, inteso come “Pancettone con bronza da 7,5 a 9,5 kg” o “Pancetta fresca squadrata 4/5 kg”, che possa risultare da un duplice calcolo delle quantità vendute mediante l’utilizzo della formula sopra descritta in aggiunta alla formula che considera le quantità del taglio vendute nel

periodo di riferimento a confronto con le quantità vendute nello stesso periodo dell'anno precedente indenne dalla malattia.

I listini medi CUN, come previsto dai decreti, sono calcolati come media dei listini dei periodi di indennizzo considerati ossia:

- 01/07/2022 al 31/12/2022 (periodo 22a);
- 01/01/2023 al 30/04/2023 (periodo 23a);
- 01/05/2023 al 31/07/2023 (periodo 23b);
- 01/08/2023 al 30/11/2023 (periodo 23c);

In caso di mancata specificazione del preciso taglio di carne riconducibile a quelli presenti nei listini CUN:

- se indicato/fatturato “pancetta”, occorre considerare come taglio la “Pancetta fresca squadrata 4/5 kg”
- se indicato/fatturato “pancettone”, occorre considerare come taglio il “Pancettone con bronza da 7,5 a 9,5 kg”, tranne nei casi specifici in cui il taglio fatturato era descritto come “pancettone senza bronza”.

Inoltre, nei casi dubbi tali da non permettere di ricondurre i tagli a quanto presente nei relativi listini CUN, occorre inviare una richiesta di chiarimenti all'azienda richiedente al fine di acquisire ulteriori dettagli.

Per l'intervento in trattazione, nel caso di prodotti trasformati (es. salumi) occorre prendere come riferimento il valore economico del taglio di carne fresca utilizzato per il corrispondente prodotto trasformato. Nel caso in cui dovessero pervenire fatture di suini macellati a capo, bisognerà richiedere comunque la “resa” dell'animale macellato con la distinta dei tagli prodotti in macellazione.

Inoltre, è possibile acquisire i documenti contabili amministrativi (Fattura, bolla di accompagnamento, ddt e Modello 4, per identificare gli allevamenti di provenienza degli animali macellati.

Si segnala, infine, che come concordato con il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste, se nel periodo antecedente alla PSA, la quantità di carne proveniente da allevamenti in zone di restrizione della malattia e da allevamenti fuori da zone di restrizione sia inferiore a quella che si è lavorata/trasmformatata nel 2022/2023, non si è verificata nessuna perdita economica da parte dello stabilimento.

6. INTERVENTO 6 - Mancato export e deprezzamento merce

Per l'intervento 6 è possibile acquisire tutta la documentazione di carattere veterinario, e di carattere commerciale – fiscale che consenta di individuare i quantitativi di merce esportata.

A carattere esemplificativo possono essere richieste le fatture di vendita, documenti di trasporto dai quali sia evidente la destinazione finale (bolla doganale) della merce anche in presenza di intermediari con funzione commerciale ed i certificati sanitari da cui si rilevano i kg di prodotto autorizzati per l'esportazione.

La richiesta di indennizzo per i danni per la mancata esportazione può anche essere supportata dalla documentazione relativa alle esportazioni delle carni e dei prodotti a base di carne suina nei Paesi terzi che hanno elevato bandi limitativi sanitari per le esportazioni provenienti dall'Italia, nel periodo 1° luglio 2022 al 30 novembre 2023, desumibili dalle notifiche del Ministero della Salute e rapportandolo al più recente periodo corrispondente di "regolare esportazione".

Il calcolo dell'aiuto è dato dalla differenza del fatturato riferito alle esportazioni di carne suina nei periodi di "regolare esportazione" e il valore del fatturato realizzato per le esportazioni nei periodi sotto riportati. A tale valore vanno sommati i costi sostenuti per l'eventuale distruzione del prodotto, delle certificazioni previste per l'esportazione ed i costi di packaging/etichette.

Intervento 6

PERIODO INDENNIZZO	PERIODO CONFRONTO
da 01/07/2022 a 31/12/2022	da 01/07/2021 a 31/12/2021
da 01/01/2023 a 31/07/2023	da 01/01/2021 a 31/07/2021
da 01/08/2023 a 30/11/2023	da 01/08/2021 a 30/11/2021

IL DIRIGENTE

(dr.ssa Ermelinda Venuta)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005